



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

ORDINANZA N° 141 /04

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTO:** Il Regolamento di Sicurezza e dei servizi Marittimi del Porto di Santa Margherita, approvato con Ordinanza n° 90/97 in data 8 Agosto 1997 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- VISTO:** Il Regolamento relativo alla disciplina delle "Immersioni nei porti del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure" approvato con Ordinanza n° 62/04 in data 15 Maggio 2004 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
- VISTA:** la Legge n° 84/94 in data 28.01.1994 - "Riordino della Legislazione in materia portuale" -
- VISTO:** il D.P.R. n° 435/91 con il quale è stato approvato il "Regolamento per la Sicurezza della navigazione e della Vita Umana in Mare" ed in particolare l' art. 1, n°41
- VISTO:** il Capitolo XI.2 della Convenzione SOLAS 74/84 recante " Misure speciali per migliorare la sicurezza Marittima" ed il pertinente codice ISPS (Parte A e parte B);
- VISTA:** la Circolare Titolo "Port Security" n° 01 in data 07.04.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Misure speciali per migliorare la sicurezza Marittima - Applicazione dell'ISPS Code agli impianti portuali";
- VISTA:** la Circolare titolo "Security" n° 03 in data 28.06.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Codice Internazionale per la "Security" delle navi e delle installazioni portuali (ISPS) Code). Scheda informativa della nave da presentare prima dell'arrivo - Procedure da adottare nell'interfaccia nave/porto nel caso la nave o le port facility non rispondano ai requisiti richiesti dal capitolo XI-2 della Solas 74 come emendata e dal Codice ISPS"
- CONSIDERATO:** che la costa del Golfo Marconi, per le caratteristiche orografiche del territorio e l'antropizzazione che vi insiste costituisce, per un verso, un naturale ridosso per le navi da passeggeri che scalano i Porti di S. Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, ed effettuano operazioni di trasbordo e che, per altro verso, costituisce un'unica rada di cui beneficino i tre porti;
- RITENUTO:** Inopportuno e non utile ai fini pratici individuare nel Golfo Marconi diverse rade per i singoli porti;
- RITENUTO:** viceversa, opportuno individuare, nell'ambito delle rade, delle zone di fonda per navi da passeggeri, anche ai fini della sicurezza della navigazione, intesa questa sia quale safety che quale security;
- PRESO ATTO:** e tenuto conto del parere espresso con nota n°DM/9985 in data 02/07/2004 dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;

RITENUTO: altresì possibile modificare tale zona di fonda opportunamente, senza che peraltro dall'ampliamento derivi nocumento all'Area Marina Protetta.

VISTA: la propria Ordinanza n° 127/04 in data 21 Luglio 2004 la quale identifica la Rada del "GOLFO MARCONI" e disciplina la sosta delle navi da passeggeri all'interno della stessa;

VISTI: gli artt. 17, 28, 81 e 183 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di attuazione (parte marittima);

VISTI: gli Atti d'Ufficio.

RENDE NOTO

Che il Golfo Marconi costituisce la rada esterna dei porti di S. Margherita L., Portofino e Rapallo. Essa è suddivisa in due zone di fonda, ed un punto di fonda per le navi passeggeri, in presenza delle quali vigono speciali limiti alla navigazione delle altre unità navali. La rada è meglio raffigurata nella stralcio della carta nautica allegata.

ORDINA

ART. 1 RADA

La rada del Golfo Marconi si identifica con il braccio di mare compreso tra la Punta del Promontorio di Portofino, il punto a mare a) avente coordinate LAT 44° 17' 09" N - LONG. 009° 14' 04" E e l'estremità del molo della darsena antistante il Castello dei Sogni di (Rapallo).

E' fatto divieto a qualsiasi unità navale di navigare e sostare in prossimità delle navi da passeggeri alla fonda, con esclusione delle unità della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine, delle scialuppe e delle motonavi dei locali trasporti passeggeri che siano state richieste per il servizio di trasbordo dalla nave medesima, abbiano ottenuto il N.O. dell'Autorità Marittima.

Restano immutate le disposizioni che disciplinano le attività balneari, la pesca professionale, sportiva e la navigazione da diporto, dettate con provvedimenti normativi ad efficacia stagionale, comunemente denominati Ordinanze balneari.

- La Rada interna al porto di Santa Margherita Ligure è costituita dallo specchio acqueo delimitato dall'ideale prosecuzione della diga foranea del porto, fanale rosso (E.F. 1692) fino a P.ta Pagana;
- La Rada interna al porto di Rapallo è costituita dallo specchio acqueo delimitato dalla ideale congiungente tra il fanale bianco (E.F. 1696) posto sul gomito della diga foranea del Porto Carlo Riva e la darsena antistante il Castello dei Sogni;
- La Rada interna al porto di Portofino è costituita dallo specchio acqueo delimitato dalla linea ideale congiungente P.ta del Coppo fanale rosso (E.F. 1684) e P.ta Caieca;

ART. 2 ZONE DI FONDA

Nella rada del Golfo Marconi (rada esterna), sono istituite due zone di fonda ed un punto di fonda per navi da passeggeri. Essi sono, più precisamente delimitati ed individuati come segue:

- zona di fonda A (alfa)- delimitata dai seguenti punti e destinate alle unità che scalano il porto di Portofino:

Punto A) Lat. 44° 18.9 N - Long. 009° 13,13 E

Punto B) Lat. 44° 18.9 N - Long. 009° 14' E;

Punto C) Lat. 44° 18'.23 N - Long. 009° 13'.34 E;

Punto D) Lat. 44° 18'.23 N - Long. 009° 14' E;

All'interno della sopracitata zona per la presenza di relitti è altresì fatto divieto alle M/navi passeggeri in sosta di ancorare nei seguenti punti

- 1) Lat. 44° 18'.571N. - Long. 009° 13'.482 E per un raggio di 150 mt. avente come Centro il relitto;
- 2) Lat. 44° 18'.871N. - Long. 009° 13'.34 E per un raggio di 150 mt. avente come centro il relitto

- zona di fonda B (bravo) - delimitata dai seguenti punti e destinata alle unità che scalano il porto di S.Margherita L;

Punto A) Lat. 44°19',85N - Long. 009° 13.5 E

Punto B) Lat. 44°19'.85N - Long. 009° 14' E;

Punto C) Lat.44°19',5N - Long.009° 13.5 E;

Punto D) Lat.44°19'.5 N - Long. 009° 14'E.

- punto di fonda C (charlie) - il punto di fonda, è individuato dalle seguenti coordinate ed è destinato alle unità che scalano il porto di Rapallo:

Punto a) Lat. 44°20'.3 N - Long. 009° 13.8 E.;

- la nave che intende trasbordare o far trasbordare passeggeri verso il porto di Portofino, deve andare alla fonda, previa anticipata istanza scritta e conferma via radio all'arrivo, alla Autorità Marittima Locale, nella zona denominata "ZONA DI FONDA A" (ALFA)

- la nave che intende trasbordare o far trasbordare passeggeri verso il porto di Santa Margherita L., deve andare alla fonda, previa anticipata istanza scritta e conferma via radio all'arrivo, alla Autorità Marittima Locale, nella zona denominata "ZONA DI FONDA B" (BRAVO);

- la nave che intende trasbordare o far trasbordare passeggeri verso il Porto di Rapallo, deve andare alla fonda, previa anticipata istanza scritta e conferma via radio all'arrivo, alla Autorità Marittima Locale, sul punto di fonda denominato C (CHARLIE).

Da ciascuna delle zone e dal punto di fonda, partono le rotte di entrata ed uscita da ciascun porto per le unità che effettuano il trasbordo dei passeggeri bordo/terra e viceversa, dalle navi passeggeri; tali rotte sono costituite dal più breve dei tragitti possibili tra il punto di fonda e il molo di sbarco.

ART. 3

AMBITO PORTUALE

La rada interna del porto è parte integrante di ciascuno specchio acqueo portuale.

L'ambito portuale è costituito dal porto, dalla rada interna e dalla rada esterna

La navigazione effettuata all'interno della rada del Golfo Marconi, come definita, è da intendersi navigazione locale ai sensi dell'Art. 1, numero 41 del DPR. 435/91

ART. 4

RELITTI

Per la presenza di relitti, nelle seguenti zone è fatto divieto di ancoraggio ad ogni tipo di unità navale, ed è vietato, altresì, effettuare attività di pesca con reti da strascico e

- 1) Rada di S. Margherita L. Lat. 44° 19'.641 N - Long. 009° 13'.376 E, per un raggio di 100 mt
- 2) Rada di S. Margherita L. Lat. 44° 19'.410 N - Long. 009° 13'.628 E, per un raggio di 100 mt
- 3) Rada di S. Margherita L. Lat. 44° 19'.157 N - Long. 009° 13'.165 E, per un raggio di 100 mt
- 4) Rada di S. Margherita L. Lat. 44° 18'.873 N - Long. 009° 13'.331 E, per un raggio di 100 mt

ART. 5

ORMEGGI ALLA FONDA NEL GOLFO MARCONI - PROCEDURE

ART. 5.1

Disposizioni Comuni per le Navi

Per ottenere il benestare ad andare alla fonda, ogni nave da traffico, per il tramite dell'Agente raccomandatario, dovrà far pervenire, anche via telefax all'Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione, almeno 24 ore prima dell'arrivo le seguenti notizie: il numero I.M.O. della nave; il porto di provenienza e di successivo scalo; l'elenco dell'equipaggio; il numero dei passeggeri e la loro nazionalità; la durata della sosta; l'elenco nominativo di eventuali persone che prenderanno imbarco in rada. Non appena a conoscenza del bordo e comunque con utile anticipo dovrà inoltre essere comunicato, il numero delle scialuppe che si intende utilizzare per i trasbordi e loro portata; numero di passeggeri che verranno temporaneamente condotti a terra; nominativo del marittimo designato quale addetto per la SHIP SECURITY all'imbarco/sbarco a terra dei passeggeri o di altre persone.

Prima della partenza, ricevute le spedizioni, l'Ufficiale alla Security dovrà contattare l'Autorità Marittima su canale 16 VHF/FM (passando successivamente sul canale di lavoro assegnato) e comunicare l'avvenuto reimbarco regolare dei passeggeri e la prossima partenza della nave.

Le navi da diporto sono escluse dall'ambito dell'applicazione del presente articolo.

ART. 5.2

Navi soggette alla SOLAS

Tutte le navi soggette al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS che intendono dare fonda nella Rada di del Golfo Marconi, devono fornire le seguenti notizie all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure utilizzando la scheda apposita, allegata, almeno 24 ore prima dall'arrivo in rada o, prima della partenza dal precedente porto di scalo, se il viaggio ha una durata inferiore alle 24 ore, oppure se il porto di scalo non è noto o se è modificato, durante il viaggio, non appena tale porto sia conosciuto, tramite l'Agenzia Marittima Raccomandataria:

- 1 - Estremi del certificato di cui al comma 1 del successivo articolo e Autorità che lo ha rilasciato;
- 2 - il livello di sicurezza col quale la nave sta operando;
- 3 - il livello di sicurezza col quale la nave ha operato negli ultimi 10 approdi;
- 4 - eventuali misure speciali o supplementari di sicurezza adottate dalla nave nei 10 approdi precedenti;
- 5 - l'effettivo mantenimento delle procedure appropriate per la sicurezza della nave durante ogni attività da nave a nave nei 10 approdi precedenti;
- 6 - eventuali informazioni pratiche connesse alla protezione (ad eccezione dei particolari relativi al SSP).

Alla nave che rifiuti di fornire tali informazioni potrà essere negato l'ingresso nella rada; inoltre qualora la nave a seguito di appositi accertamenti non sia riscontrata conforme ai requisiti richiesti dalle normative internazionali in premessa citate, nei suoi confronti potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- 1 - l'obbligo di rettifica di eventuali non-conformità;
- 2 - l'obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale per eventuali ispezioni;
- 3 - l'ispezione della nave, qualora essa si trovi nel mare territoriale;
- 4 - il divieto di ingresso nella rada.

Prima di porre in essere tali provvedimenti, l'Ufficio Circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure informerà la nave delle suddette interazioni. Qualora, il Comandante della nave revochi la decisione di dirigere verso la rada, non troveranno applicazione le misure sopra menzionate.

ART. 6 Controllo delle navi in rada

Ogni nave soggetta alle disposizioni del capitolo XI-2 SOLAS, quando si trovi nella rada del Golfo Marconi, può essere oggetto di controlli da parte di Funzionari debitamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Genova, al fine di verificare che la nave sia munita di un Certificato internazionale di sicurezza della nave (ISSC) ovvero di un Certificato provvisorio internazionale di sicurezza della nave (IISSC) in corso di validità e rilasciato a norma delle disposizioni della parte A del Codice ISPS. Esso sarà accettato, salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi, in concreto, i requisiti prescritti dal capitolo XI-2 SOLAS della parte A del Codice ISPS.

Se questi fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, i Funzionari debitamente autorizzati imporranno in relazione a tale nave una o più misure di controllo come segue:

- 1 - ispezione alla nave;
- 2 - detenzione della nave;
- 3 - restrizione delle operazioni, ivi compreso il movimento della nave verso la rada;
- 4 - espulsione della nave dalla rada.

Tali misure di controllo potranno includere, in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minor impatto.

ART. 7 Dichiarazione di sicurezza

Una nave che chiede di entrare nella rada del Golfo Marconi, potrà richiedere la predisposizione di una dichiarazione di sicurezza (DOS) quando:

- 1- la nave opera a un livello di sicurezza più elevato, anche in caso di interfaccia con un'altra nave;
- 2- esista un raccordo in tal senso tra il Governo italiano e lo Stato di Bandiera della nave riguardo a determinati viaggi internazionali o a navi specifiche che effettuano tali viaggi;
- 3- si sia verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o le zone destinate all'interfaccia nave/porto, ove applicabile;

La dichiarazione di sicurezza dovrà essere redatta:

- 1- dal comandante della nave o dall'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) per conto della nave;
- 2- dall'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO).

La dichiarazione di sicurezza dovrà contenere le misure di sicurezza l'onere delle quali può essere ripartito tra gli impianti portuali e la nave (o tra navi), con espressa dichiarazione delle responsabilità di ciascuna delle parti.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

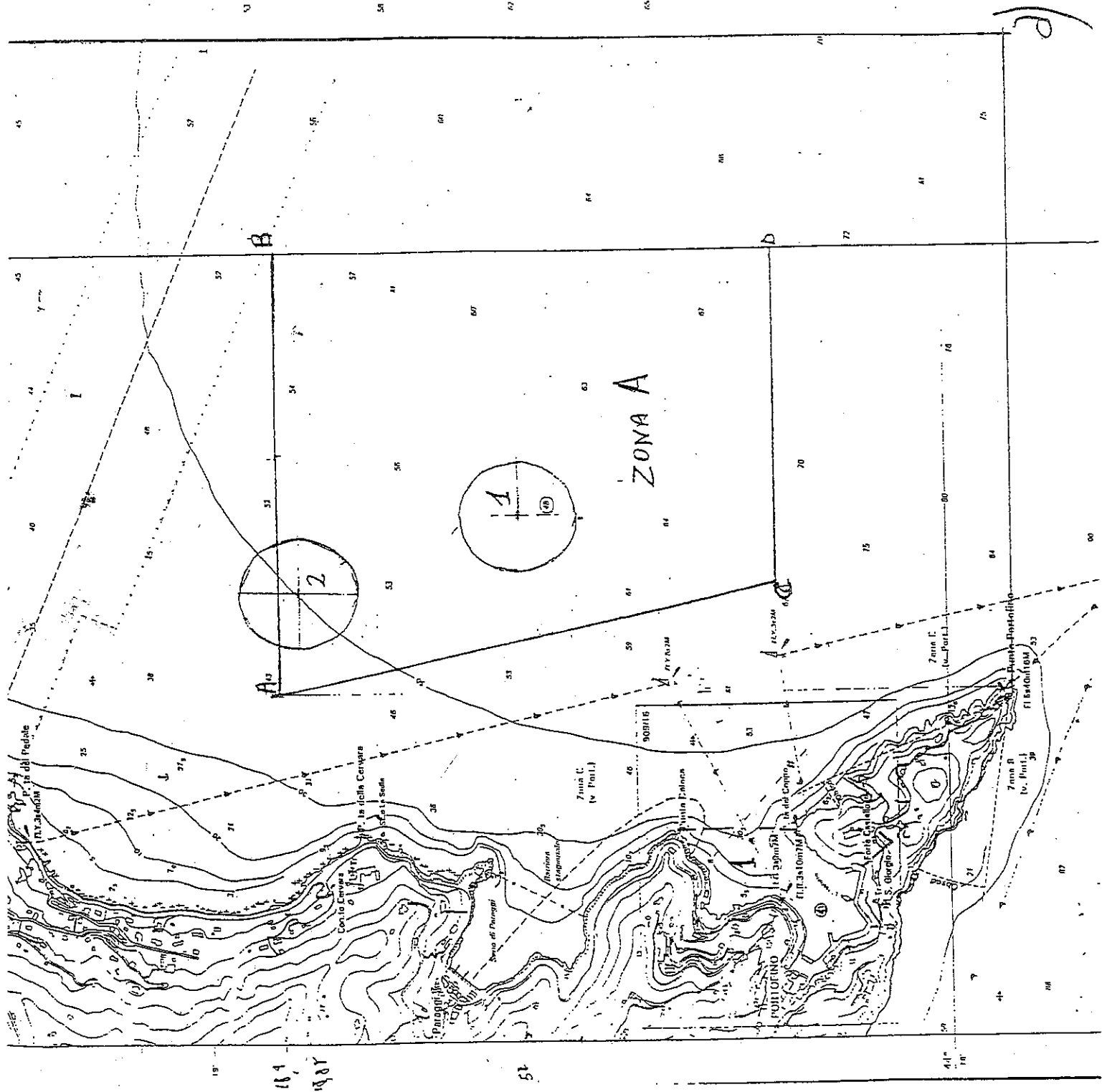
La presente Ordinanza ha effetto immediato, abroga e sostituisce l'Ordinanza n° 127/04 in data 21 Luglio 2004 in premessa citata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le norme e le disposizioni impartite con la presente Ordinanza
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, a norma dell' art. 1174 del Codice della Navigazione o dall' art. 39 della Legge 50/71 e successive modifiche ed integrazioni.

Santa Margherita Ligure, 17-08-2004



IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
TENENTE DI VASCELLO (CP)
Gregorio de FALCO



Legenda:

- 1) Rada Interna
Bisofine
 - 2) Rada Interna
S. Margherita
 - 3) Rada Interna
Rapaallo
- ① Relitto
 - ② Relitto

(GOLFO TIGULLIO)

4255000

20 - 0.15 m

I fondelli, in metri, sono indicati nel foglio stesso e nel foglio

20 - 0.15 m

La profondità, in metri, sono indicate nel foglio stesso e nel foglio

La profondità, in metri, sono indicate nel foglio stesso e nel foglio

La profondità, in metri, sono indicate nel foglio stesso e nel foglio

AVVERTENZE

Fondali - L'aggiornamento dei fondali all'interno del porto viene effettuato sulla scorta degli elementi forniti dalle Anitelli Portuali.

Per informazioni più in dettaglio, l'utente può rivolgersi alla Direzione del Porto di Genova.

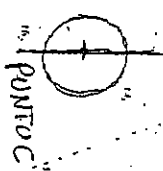
La navigazione estiva - Dagli 15 giugno all'15 settembre, l'assistenza alla navigazione è assicurata dalla Marina di Genova, con il servizio di Guardia Costiera e di Vigili del Fuoco.

CAUTIONS

Depth - Depths inside the port are brought up to date on the basis of the information received from the Port Authority.

Regulation for anchors - Disposition of anchors is regulated. For further details see Sailing Directions.

Summer navigation - As concerns navigation applicable to navigation along the coast of the Ligurian Sea, the user should refer to the "Ligurian Sea" section of the "Sailing Directions" during a summer time, refer to the position of Sailing Directions.



ZONA B

